

PROJECT FINANCING PER LA MESSA A NORMA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA



REGIONE LOMBARDIA
Comune di Castana
Provincia di Pavia

Ambito:

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROGETTO DI FATTIBILITÀ

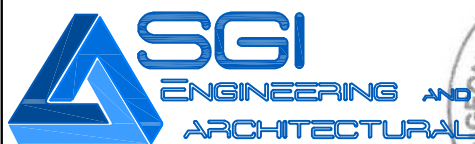
Sito:

Comune di Castana
Provincia di Pavia

Soggetto Proponente: A2A Illuminazione Pubblica



Il Progettista:



Corso Moncaliano 34/3 - 10090 Roata (TO)
Tel. 011.19215500 - Fax. 011.19215507 - amministrazione@sgigroup.it
Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla Norma ISO 9001:2008



Titolo:

Bozza
di Convenzione

Data di emissione

21/01/2019

Scale

—

Formato Carta

A4

05					Commissa: 18009
04					
03					
02					
01	21/01/2019	1 ^a Emissione		J.A.	
rev. n°	data	oggetto		disegnatore	
File n° 18009-03-PF-IP-BC01-R02			Disegno realizzato con programma Autocad, serial number : 561-92571836 Riproduzione vietata - Ogni diritto riservato.		
Elaborato n° IP-BC01					Rev. R02

COMUNE DI CASTANA

Provincia di Pavia

**PROJECT FINANCING PER LA MESSA A NORMA E GESTIONE
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

BOZZA DI CONVENZIONE

REP.

COMUNE DI CASTANA

Provincia di Pavia
Repubblica Italiana

Contratto di concessione di servizi ex art. 278 D.P.R. 207/2010 avente ad oggetto la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Castana.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ (/ /) Nel palazzo comunale posto in Castana, _____, avanti a me _____, Segretario generale del Comune di Castana autorizzato per legge a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fattane dai comparenti concordemente tra loro e con il mio consenso, sono comparsi i signori:

_____ - , nato a _____ () il (/ /), domiciliato per la funzione rivestita presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di responsabile del Comune di Castana (partita I.V.A. n. _____) a norma dell'art. 107 comma 3 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, nominato con decreto sindacale n. _____, e che di seguito verrà chiamato per brevità "Comune" o "Concedente";

- Sig. _____, nato a _____ () il (/ /), imprenditore, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____, con sede in _____, (), via _____, capitale sociale € _____, (euro _____/00), interamente versato, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____, al n. _____, Cod. Fisc. e Partita I.V.A., che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "Concessionario".

Detti comparenti della cui identità personale io Segretario comunale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ed a tal fine premettono:

- che per l'affidamento della concessione di servizi avente ad oggetto la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti di pubblica illuminazione, il Comune di Castana ha indetto una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal Promotore ed approvato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di CC n. ____ del _____;
- che le modalità di svolgimento della gara sono state approvate con determinazione n. ____ del _____;
- che il bando di gara è stato integralmente pubblicato, a termini di legge, all'Albo Pretorio del Comune dal / / , su "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici", sulla GURI, Bur e della Regione, sul sito internet del Comune e, per estratto, sui quotidiani _____;
- che entro il termine fissato dal bando di gara (_____) hanno presentato la propria offerta n. _____ imprese;
- che la gara è stata aggiudicata a
- che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono quelli indicati all'art. 16 (Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario);
- ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, il presente contratto è identificato da: CUP [***] e CIG [*****].

SOMMARIO

Sommario

CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI).....	5
Articolo 1 (Definizioni).....	5
Articolo 2 (Allocazione dei rischi)	5
Articolo 3 (Oggetto della concessione e normativa applicabile).....	5
Articolo 4 (Durata. Divieto di cessione).....	6
CAPO II (DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO).....	6
Articolo 5 (Obblighi del Concessionario)	6
Articolo 6 (Finanziamento delle opere).....	7
Articolo 7 (Consegna degli impianti)	7
Articolo 8 (Consegna lavori)	7
Articolo 9 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)	7
Articolo 10 (Penali)	7
CAPO III (ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE).....	8
Articolo 11 (Obblighi a carico del Concedente).....	8
Articolo 12 (Progettazione, varianti)	8
Articolo 13 (Autorizzazioni amministrative).....	9
CAPO IV (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE).....	9
Articolo 14 (Foro competente).....	9
CAPO V (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE).....	9
Articolo 15 (Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario)	9
Articolo 16 (Revisione della concessione)	10
Articolo 17 (Canone ed investimento).....	10
Articolo 18 (Variazione dei punti luce)	11
CAPO VI (GESTIONE DEI SERVIZI).....	11
Articolo 19 (Modalità di gestione dei servizi).....	11
CAPO VII (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI).....	12
Articolo 20 (Responsabilità del Concessionario)	12
Articolo 21 (Assicurazioni)	13
Articolo 22 (Cauzioni)	14
CAPO VIII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)	14
Articolo 23 (Risoluzione per inadempimento del Comune)	14
Articolo 24 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario)	14
Articolo 25 (Revoca della concessione)	15

Articolo 26 (Indennità)	15
CAPO IX (DISPOSIZIONI FINALI)	15
Articolo 27 (Spese per la stipula della concessione)	15
Articolo 28 (Tracciabilità dei pagamenti)	15
Articolo 29 (Trattamento dati personali)	16
Articolo 30 (obblighi di condotta).....	16
Articolo 31 (Allegati e rinvio).....	16

CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente contratto si intendono per:

- “AMMINISTRAZIONE” o “CONCEDENTE”: il Comune di Castana;
- “CONCESSIONARIO”: il soggetto aggiudicatario della concessione;
- “CONCESSIONE”: i diritti e le facoltà attribuiti dal Comune al Concessionario dall'art. 3 del presente contratto di concessione;
- “CRONOPROGRAMMA”: la tabella dei tempi previsti per la realizzazione di tutte le opere oggetto dell'OFFERTA, di cui all'allegato “C”;
- “CAPITOLATO SPECIALE” e “CAPITOLATO TECNICO OPERE DI ADEGUAMENTO”: il regolamento delle attività connesse alla gestione del servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere, di cui all'allegato “A”;
- “DOCUMENTI CONTRATTUALI”: il presente contratto, comprensivo degli allegati;
- “FINANZIATORI”: i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;
- “OPERE”: i lavori e gli interventi indicati all'interno dell'offerta e finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e all'adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione;
- “OFFERTA”: l'insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell'aggiudicazione;
- “PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO” o “PEF”: il piano di copertura degli investimenti, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, posto a base dell'OFFERTA da parte del Concessionario, di cui all'allegato “D”;
- “PROGETTO DELL'OFFERTA”: il progetto definitivo degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione redatto sulla base del progetto preliminare formulato dal Promotore, allegato alla presente sotto la lettera “B”.
- “RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO”: responsabile della Concessione nominato dal Comune.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO: la persona fisica, individuata dal Concessionario, quale referente del “Contratto” nei confronti del Concedente;
- “SOCIETÀ DI PROGETTO” è la società che il Concessionario potrà costituire ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184 del Codice degli Appalti.

Articolo 2 (Allocazione dei rischi)

1. Il presente contratto afferisce la concessione di servizio pubblico locale ed ha per oggetto la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione nonché la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo dei medesimi impianti.
2. La controprestazione a favore del Concessionario consiste nella percezione di un canone di gestione di importo pari all'offerta formulata in tal senso dal Concessionario (di seguito, per brevità, “il Canone”).
3. Il rischio di costruzione è totalmente in capo al privato Concessionario, esso riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione degli interventi quali, ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, fattori esterni negativi, compreso il rischio ambientale.
4. Il rischio di disponibilità è totalmente in capo al privato Concessionario, esso attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione degli impianti, a seguito della quale la qualità del servizio reso risulta inferiore ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. Tale rischio è assegnato in capo al privato considerato che il soggetto pubblico (Concedente) ha il diritto di applicare sanzioni economiche (penali), nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti.
5. Con la sottoscrizione del presente contratto, il concessionario dichiara che quanto risulta dal contratto medesimo e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta, avendo tenuto conto in particolare dei costi della sicurezza e del personale necessario per la realizzazione dei lavori migliorativi e di gestione del servizio.

Articolo 3 (Oggetto della concessione e normativa applicabile)

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione:
 - della gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Castana, compresa la fornitura dell'energia elettrica;
 - della progettazione esecutiva e la relativa realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico dei suddetti impianti. Il progetto definitivo presentato in sede di gara, e redatto sulla

base del progetto di fattibilità posto a base di gara e delle richieste di capitolato, dovrà essere oggetto di verifica ai sensi di legge.

2. Il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le opere e gli investimenti indicati nel Capitolato Speciale nell'importo e nei tempi previsti nel capitolato e proposti in sede di gara.

3. Il Concessionario eroga il Servizio secondo termini, condizioni e modalità indicate nel Capitolato Speciale, nel Contratto e nei suoi allegati, oltretutto nella più completa osservanza del principio di trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del Comune.

4. Per quanto concerne la normativa applicabile, è espressamente prevista la piena e vincolante applicabilità Decreto legislativo 18.4.2016 n. 50.

5. Il valore della Concessione è pari a euro 405.160,00 [quattrocentocinquemilacentosessanta/00]. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

Articolo 4 (Durata. Divieto di cessione)

1. Fatta salva la facoltà di revisione, di revoca o di recesso di cui ai successivi articoli, la presente concessione avrà durata di anni 20 (venti) (o altra durata che scaturirà dal progetto-offerta proposto dall'aggiudicatario), decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti.

2. Il Concessionario è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, fino alla definizione, da parte della Stazione appaltante, del nuovo sistema di gestione, nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di tempo in tempo vigente; per tale periodo verrà riconosciuto il canone di cui all'art. 18.

3. La concessione non è cedibile né sono ammissibili sub-concessioni da parte del Concessionario.

CAPO II (DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO)

Articolo 5 (Obblighi del Concessionario)

1. Il Concessionario accetta la concessione e, per l'effetto, s'impegna ad eseguire a sua cura e spese gli studi, le attività professionali relative al progetto dell'offerta descritte all'art. 3, i lavori e le forniture, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, le attività di gestione, l'approvvigionamento dell'energia elettrica e le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente contratto;

2. Il Concessionario s'impegna a rispettare nella gestione dei servizi le specifiche disposizioni contenute nel capitolato speciale e nel progetto-offerta;

3. Il Concessionario s'impegna ad elaborare la progettazione nel rispetto della normativa afferente l'esecuzione delle Opere Pubbliche, con particolare riferimento al Codice dei Contratti.

4. La validazione sarà svolta dal RUP (responsabile unico del procedimento) individuato dal Comune e la verifica dovrà essere affidata ad organismi idoneamente qualificati secondo le vigenti normative;

5. Il Concessionario si impegna a versare all'Amministrazione comunale e/o a corrispondere direttamente ai professionisti incaricati le somme a disposizione indicate nel quadro economico di progetto.

6. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato (direttore dei lavori), nonché del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del responsabile dei lavori nominati dal Concedente e con oneri relativi ad esclusivo carico del Concessionario.

7. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto di tutte le condizioni previste nel Capitolato Speciale e in conformità al progetto dell'offerta, nonché di tutte le condizioni indicate nei documenti contrattuali;

8. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato (direttore dei lavori), nonché del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del responsabile dei lavori nominati dal Concedente e con oneri relativi ad esclusivo carico del Concessionario.

9. Il concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del responsabile della concessione (RUP), il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo

preavviso atti, documenti, informazioni, di effettuare ispezioni e controlli. Qualora riscontri irregolarità, dovrà contestarle per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti, provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

10. Tutti gli eventuali subappalti, subaffidamenti o affidamenti da parte del Concessionario dovranno essere preventivamente autorizzati dal responsabile della concessione, secondo quanto prescritto dall'articolo 174 del D.lgs n. 50 del 2016.

11. Il Concessionario è l'unico responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante lo svolgimento di tutti gli interventi, sia nel corso dell'esecuzione delle opere di efficientamento, che nel corso della gestione, ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.

12. L'acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell'espletamento e conclusione delle operazioni di collaudo avverrà a cura ed onere del Concessionario.

Articolo 6 (Finanziamento delle opere)

1. Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla progettazione, ivi compresi quelli relativi alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di svolgere le attività professionali relative al progetto dell'offerta descritte all'art. 2 e di procedere alla corretta esecuzione dei lavori (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza).

2. Il Concessionario assicura altresì il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli equipaggiamenti, necessari alla realizzazione delle opere nonché alla gestione e manutenzione degli impianti, nonché alla fornitura di energia elettrica, per tutta la durata della concessione e secondo quanto previsto Capitolato Speciale.

3. Ai sensi dell'art. 183 comma 15, D.Lgs. n. 50/2016, si evidenzia che il Concessionario ha elaborato calcoli di equilibrio economico e sostenibilità finanziaria sulla base delle propria esperienza e calcoli di convenienza, tenendo conto del canone di cui all'art. 18 comma 2 che il Comune erogherà con le modalità di cui all'art. 18 comma 3 al fine del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

Articolo 7 (Consegna degli impianti)

1. La consegna degli impianti avverrà mediante la redazione di un apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le Parti.

2. Il verbale contiene la consistenza dello stato iniziale degli impianti e l'elenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio tra le parti.

3. Il Concessionario si impegna ad effettuare, nel minore tempo possibile, la voltura di tutti i punti di fornitura (POD) relativi all'Impianto.

Articolo 8 (Consegna lavori)

1. Entro 7 (sette) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione da parte del Concedente, il Concessionario procederà all'avvio dei Lavori, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrerà il termine per l'esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma che dovrà essere allegato al Progetto Esecutivo.

2. L'ultimazione dei Lavori dovrà essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.

Articolo 9 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)

1. Alla scadenza naturale della durata del periodo di Concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare al concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo.

3. All'atto della riconsegna verrà redatto in contraddittorio apposito verbale. Tale verbale avrà l'effetto di svincolare tutte le garanzie e fidejussioni dal medesimo prestate.

4. L'ammortamento dei beni realizzati dal Concessionario durante il periodo di affidamento, dovrà completarsi entro il termine dell'affidamento medesimo e dovranno essere riconsegnati al Comune a titolo gratuito alla scadenza dell'affidamento, in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Articolo 10 (Penali)

1. Qualora il Concessionario risulti inadempiente per causa a lui imputabile rispetto agli obblighi relativi alla gestione dei servizi e alla esecuzione dei lavori, come desumibili dal Capitolato Speciale, esso sarà tenuto al pagamento delle relative penali come indicate nel medesimo Capitolato. A tal fine, il Comune provvederà

preliminarmente a mettere in mora il Concessionario affidandogli un termine per rimuovere la causa dell'inadempimento o per fornire le sue osservazioni al riguardo.

2. Qualora nell'arco del periodo della concessione, il ritardo nell'adempimento comporti un importo della penale pari o superiore al 10% della quota annua offerta in gara per la manutenzione degli impianti, il Comune ha la facoltà di attivare la procedura di cui al successivo articolo 25, anche ai fini del risarcimento dell'eventuale danno ulteriore."

Sempre con riferimento alle penali si ritiene doveroso includere la previsione di un meccanismo disincentivante dell'adempimento tardivo da parte del Concessionario nei termini che seguono:

"il Concedente decurta gli importi derivanti dall'applicazione delle penali dalle somme risultanti nel certificato di pagamento immediatamente successivo al ritardo. Qualora le penali eccedano l'ammontare del pagamento, il Concedente recupera la parte residua nel successivo certificato di pagamento. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'art.22".

Si suggerisce, infine, di includere la specificazione che "le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. E' fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 c.c."

CAPO III (ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE)

Articolo 11 (Obblighi a carico del Concedente)

1. Le attività di vigilanza saranno realizzate a cura del Comune, che potrà avvalersi di tecnici esterni.

2. Il Comune indica il Responsabile Unico della Concessione, nella persona del _____, che, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicherà un suo Vice, che potrà sostituirlo, in caso di assenza o di impedimento, e ricevere deleghe specifiche. Il Responsabile provvederà a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale, assolvendo, in particolare, i compiti di vigilanza e controllo specificati nei disciplinari tecnici e nel presente contratto.

3. Il Comune è tenuto a rilasciare gratuitamente al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.

4. Al termine della concessione, tutti i beni mobili ed immobili oggetto della concessione medesima saranno restituiti dal Concessionario nella piena disponibilità del Comune, senza oneri per quest'ultimo e con previsione del loro integrale ammortamento, così come previsto nel piano economico-finanziario allegato alla presente concessione.

Articolo 12 (Progettazione, varianti)

1. Alla stipula della presente il progetto definitivo, presentato in sede di offerta, idoneamente verificato dalla struttura Comunale con nessun onere a carico dell'aggiudicatario, giusto verbale del....., è stato approvato dall'Amministrazione con DGM n. del

2. Per la progettazione esecutiva, il Concessionario ha l'obbligo di produrre progetti idoneamente verificati ai sensi di legge. Per l'attività di verifica dovrà avvalersi, a sua discrezione, di strutture idoneamente qualificate.

3. Il Concessionario sottopone all'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento il progetto esecutivo delle opere di efficientamento ed adeguamento normativo, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto;

4. L'approvazione e validazione del progetto esecutivo viene eseguita dal Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica in contraddittorio con i progettisti della conformità al progetto definitivo, ai documenti contrattuali e alla vigente normativa, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove occorrente, il Responsabile Unico del Procedimento convoca apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisizione di eventuali pareri.

5. Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto esecutivo degli interventi ed assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, così come risultanti dal piano economico-finanziario, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche. Il Comune si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto della concessione anche prima del termine previsto per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attività propedeutiche alla progettazione.

6. In fase di approvazione del progetto esecutivo il Comune potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il progetto definitivo approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali varianti, che avverrà in contraddittorio tra le parti, dovrà tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul piano economico-finanziario ed eventualmente sulla durata della

concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Più in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma, le parti provvederanno a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti in progetto, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti dei seguenti listini al netto dello sconto di gara:

- prezzi informativi dell'edilizia edito dalla tipografia del genio Civile (DEI),

- prezzario Regione Lombardia,

oltre una percentuale, ove non già prevista, per le spese relative alla sicurezza, spese generali ed utile di impresa.

7. Sono ammesse modifiche al contratto di concessione durante il periodo di esecuzione, nei casi previsti dall'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016, espressamente autorizzate dal Comune.

Articolo 13 (Autorizzazioni amministrative)

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera, di seguito indicate:

a) Autorizzazioni da rilasciare:

(i) autorizzazioni all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche;

(ii) la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici.

b) Autorizzazioni da ottenere:

(i)...

(ii)...

(iii)...

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera, di seguito indicate:

(i)...

(ii)...

(iii)...

Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso.

3. Qualora la Parte competente all'ottenimento delle Autorizzazioni ai sensi del comma 1, lettera b), ovvero del comma 2, dimostri che il ritardo derivi dal fatto del terzo e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso, nulla è dovuto tra le Parti.

4. Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.

CAPO IV (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Articolo 14 (Foro competente)

Le controversie insorte in ordine alla progettazione, la costruzione o la gestione delle opere saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

CAPO V (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)

Articolo 15 (Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario)

1. L'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano allegato "D" al presente contratto di concessione è assicurato dalla corresponsione da parte del Comune del canone annuo di gestione del servizio.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

- Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (Tir Azionista) pari a [•];

- Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a [•];

- [eventuale] Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Progetto) pari a [•];
 - [eventuale] Valore Attuale Netto dell'Azionista (VAN Azionista) pari a [•];
 - Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•];
- [eventualmente le Parti possono inserire il Loan Life Cover Ratio (LLCR), il cui valore minimo è pari a [•]].

3. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di cui al punto 2. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi, qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a [due] punti percentuali;
- b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, riconducibile al Concedente;
- c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4;
- d) nei casi di sospensione, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda il periodo di [giorni, mesi, anni] e qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a [due] punti percentuali.

4. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

5. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

6. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

7. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 26. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 26.

Articolo 16 (Revisione della concessione)

1. Il Concedente ed il Concessionario sottopongono congiuntamente ad esame, con cadenza almeno triennale, le condizioni economico-finanziarie della concessione.

2. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario medesimo potrà essere richiesta, anche prima delle scadenze indicate al comma precedente, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui all'art. 16, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della concessione, come risultante dal relativo Piano allegato.

In nessun caso potranno costituire motivo di revisione gli eventuali maggiori oneri derivanti, direttamente o indirettamente, dalla revisione del progetto dell'offerta effettuata dal Concessionario.

Articolo 17 (Canone ed investimento)

1. Il valore dell'investimento offerto dal Concessionario è pari a € (euro.....), di cui:

- € (euro), per gli interventi di efficientamento ed adeguamento degli impianti;
- € (euro), per gli oneri per la sicurezza.

La quota annuale di ammortamento degli investimenti è pari ad € (euro) così come desunto dal Piano economico finanziario;

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il canone relativo alla gestione dei servizi oggetto della concessione, pari all'offerta formulata in tal senso dal Concessionario e pari ad €, è stato determinato tenendo conto della qualità delle opere e dei servizi forniti, dell'entità dei costi di costruzione, gestione e manutenzione dell'oggetto della gestione, nonché del costo dell'energia elettrica secondo le indicazioni risultanti dal medesimo Capitolato Speciale, nonché dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.

3. Il Canone verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario a decorrere dalla data di Consegna degli Impianti con le seguenti scadenze e modalità: fattura mensile con pagamento a 30 giorni.

4. L'importo del Canone verrà adeguato su base annua secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

Articolo 18 (Variazione dei punti luce)

1. Per effetto dell'installazione e dell'allacciamento di nuovi punti luce o per la disalimentazione di quelli esistenti, il canone da corrispondere eventualmente al Concessionario per energia e manutenzione verrà adeguato secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

CAPO VI (GESTIONE DEI SERVIZI)

Articolo 19 (Modalità di gestione dei servizi)

1. Al Concessionario è affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, l'esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, il pagamento e la gestione delle utenze elettriche così come meglio specificato nel Capitolato Speciale.

2. Il Concessionario sarà tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione ad un sistema di qualità aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualità dei servizi.

3. L'avvio della gestione avverrà mediante verbale di Consegna degli Impianti, entro il termine massimo di 45 giorni dalla sottoscrizione della concessione.

4. Il Concessionario è tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività effettuata da terze parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest'ultimo caso, il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerenti la propria attività.

5. È in facoltà del Concessionario costituire una società di progetto / società veicolo che subentrerà allo stesso nei diritti e negli obblighi previsti dal presente contratto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.lgs. n. 50 del 2016. Subentrata alla società firmataria, la Società di Progetto sarà unica responsabile, nei confronti del Concedente e dei terzi, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Concessione, assumendosene tutte le obbligazioni ed i diritti. I trasferimenti delle partecipazioni della Società di progetto sono soggette al divieto di trasferibilità ai terzi fino al collaudo tecnico delle opere realizzate, fatta eccezione soltanto per:

a) i trasferimenti infra gruppo che sono liberi;

b) i trasferimenti a favore di banche, istituti di credito, fondi ed investitori istituzionali in genere per i quali l'ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto è libero.

6. Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue: a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [indicare il numero in cifre] % ([indicare il numero in lettere] per cento)]; b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci: • soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA: - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione); - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione); • soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [ove il bando abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi]: - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione); - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione); • soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara: - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione); - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione).

7. Il Concessionario si impegna a: a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci; b) trasmettere annualmente [o semestralmente, etc.] al Concedente la visura camerale aggiornata; c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre [60] giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato; d) mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel bando di gara, pari a euro [indicare la cifra] e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale; e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto

e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;
f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di [•] giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi del seguente comma 8, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'art. 23.

8. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento degli obblighi sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;

b) nei casi di sostituzione, il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli del socio uscente e deve essere individuato dal Concessionario entro [•] giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;

c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.

9. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 8, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 8, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

10. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

11. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

12. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.

13. I soci della Società di Progetto restano altresì solidalmente responsabili con la Società nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Corrispettivo di cui all'articolo 26 percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Corrispettivo corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 26.

CAPO VII (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)

Articolo 20 (Responsabilità del Concessionario)

1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

2. Il Concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Comune, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

3. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.
4. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Articolo 21 (Assicurazioni)

1. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:

(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo pari a [•] [importo da definire nei Documenti di Gara ai sensi dell'articolo 103, comma 7, secondo periodo, comunque non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori];

(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a [•] [indicare importo pari al 5% della somma assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];

b) [clausola da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 Codice] polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere pari a [•] [indicare un importo non inferiore al 20% del valore dell'Opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla natura dell'Opera];

c) [clausola da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 Codice] polizza di assicurazione della responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice, per danni cagionati a terzi, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a [•] [indicare importo pari al 5% del valore dell'opera realizzata, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];

d) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare. [È fatta salva la facoltà del Concedente di richiedere al Concessionario ulteriori polizze assicurative nel contratto, se previste nel Bando di Gara]

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto b), decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante dal relativo certificato. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione.

3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro [•]. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

4. Il Concessionario si impegna a consegnare le polizze tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro [•] per sinistro ed euro [•] per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di

terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.

6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:

a) almeno [indicare un numero di giorni non inferiore a 10] giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione. Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

7. Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.

8. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

9. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

10. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 39 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

Articolo 22 (Cauzioni)

1. A copertura degli oneri per mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nella concessione, il Concessionario è tenuto a prestare, al momento della sottoscrizione della concessione, idonea cauzione d'importo corrispondente al 10% del valore contrattuale, al netto di I.V.A., fatta salva l'applicabilità dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione potrà avere durata annuale, ma la stessa dovrà garantire la copertura durante tutta la durata contrattuale senza soluzione di continuità.

3. L'importo iniziale della cauzione potrà essere progressivamente ridotto in base all'avanzamento dei lavori ed alla durata residua della concessione sino al limite massimo dell'80%, il residuo 20% svincolato ai sensi di legge all'estinzione della concessione.

4. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. In caso di escussione della cauzione, il Concessionario dovrà provvedere a reintegrarla entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

6. La mancata costituzione, così come l'omesso rinnovo o reintegrazione della cauzione costituiscono causa di risoluzione di diritto della concessione per l'inadempimento del Concessionario ai sensi dell'art. 1456 c.c.

CAPO VIII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)

Articolo 23 (Risoluzione per inadempimento del Comune)

1. Qualora il Comune si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente concessione, il Concessionario, potrà risolvere la presente concessione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimando per iscritto al Responsabile unico della Procedimento di adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione medesima.

2. Decorso il termine di cui al comma precedente senza che il Comune abbia adempiuto, il contratto si intenderà risolto, fatti salvi gli effetti di cui al successivo art. 26.

Articolo 24 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario)

1. Il Comune potrà risolvere la presente concessione, ai sensi degli art. 1453 e 1454 c.c., qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella concessione medesima comunicando per iscritto al Concessionario intimazione all'adempimento entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione medesima.

2. Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito per l'adempimento nella comunicazione prevista dal precedente comma, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione del Comune ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dal Comune non sufficienti, la concessione si intenderà risolta.
3. In caso di risoluzione della concessione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Comune, su sua richiesta, le opere oggetto della concessione.
4. Si applicano altresì le previsioni di cui all'art. 176, comma 7,8 e 9, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 25 (Revoca della concessione)

1. Il Comune potrà procedere in ogni momento alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dandone preventiva comunicazione motivata di avvio del procedimento di revoca al Concessionario, cui seguirà eventuale adozione del provvedimento di revoca.
2. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia della revoca è sottoposta alla condizione dell'avvenuto pagamento, da parte del Comune, dell'indennità di cui al successivo art. 26.

Articolo 26 (Indennità)

1. In caso di revoca o di risoluzione della concessione per inadempimento del Concedente, quest'ultimo è tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:
 - a) del valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
 - b) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico-finanziario
 - c) delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione.
2. La quota annuale di ammortamento degli investimenti è indicata nel piano economico-finanziario allegato alla presente concessione.
3. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, l'indennità è dovuta nei limiti delle somme indicate nella lettera a), con decurtazione del 10% a titolo di penale, ma il Comune ha diritto di ritenere tali somme fino all'accertamento dell'ammontare del debito del Concessionario per le penali ed i danni, nonché di compensare detto debito con l'eventuale debito del Concessionario nei confronti del Comune.

CAPO IX (DISPOSIZIONI FINALI)

Articolo 27 (Spese per la stipula della concessione)

1. Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo e registrazione sono a totale carico del Concessionario.
2. Le parti dichiarano che le prestazioni previste nel contratto sono seggette ad I.V.A. al fine della registrazione a tassa fissa.

Articolo 28 (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Concessionario e gli altri operatori economici titolari di prestazioni previste dalla concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni il Comune sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione per inadempimento del Comune.
2. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP ed il CIG identificativi del presente contratto.
3. Le Parti stabiliscono espressamente che il Contratto è risolto di diritto (articolo 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Contratto.
4. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni di cui al Contratto.

Articolo 29 (Trattamento dati personali)

1. Per l'attività oggetto del Servizio, il Concessionario assumerà la qualifica d'incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed al regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
2. Con tale qualifica il Concessionario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.
3. Il Comune di Castana, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., ed al regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, informa la società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti comunali in materia.

Articolo 30 (obblighi di condotta)

1. Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a pena di risoluzione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune, consultabile sul sito [- -](#). In caso di violazione dei predetti obblighi di condotta, da parte del Concessionario, ovvero dei suoi dipendenti e/o collaboratori, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 31 (Allegati e rinvio)

1. Gli allegati alla presente concessione, contraddistinti dalla lettera "A" alla lettera "D", costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di legge e regolamento in materia nonché le norme del Capitolato Speciale..

Il valore del contratto è pari a € _____ IVA esclusa.

Tutte le spese, le imposte e le tasse relative al presente contratto sono liquidate dal Concessionario per € _____.

L'Imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D. M. 22 febbraio 2007. Richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto composto di 32 articoli e redatto mediante strumenti informatici su numero ____ (_____) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma, in mia presenza e con me lo sottoscrivono, previo accertamento delle loro identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n.82/2005, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.2.2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

ALLEGATO "A" Capitolato Speciale e Capitolato Tecnico delle Opere

ALLEGATO "B" Progetto dell'Offerta

ALLEGATO "C" Cronoprogramma

ALLEGATO "D" Piano economico-finanziario